



COMUNE DI MONTENERODOMO

PROVINCIA DI CHIETI
"Croce di guerra al valor militare"

Piazza B. Croce, n. 1 66010 Montenerodomo (CH) – C.F. e partita IVA 00253540694 – Tel. 0872/960109 – Fax 0872/960058

Prot. N° 681

OGGETTO: ORDINANZA n° 10 del 09.03.2020 Ordinanza contingibile ed urgente recante misure di prevenzione della diffusione del Virus COVID-19 sul territorio comunale - D.P.C.M. 8 marzo 2020 – Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 dell'08.03.2020.

IL SINDACO

TENUTO CONTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministero della Salute del 23.2.2020 e la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 22.2.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.2.2020 in materia di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTO quanto contenuto alla lettera m, art. 3 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e considerato quanto contenuto nella sezione - FAQ - Covid-19, domande e risposte – nel sito istituzionale del Ministero della Salute ed in particolare alla FAQ n. 3 **"Che fare se si è soggiornato di recente nei Comuni della "zona rossa" in Italia?"**

VISTA L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 08.03.2020 avente ad oggetto *"Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"*

CONSIDERATO che le attività e le iniziative delle associazioni comunali comportano un afflusso di persone nelle strutture preposte, trattandosi di luoghi di incontro e di aggregazione;

CONSIDERATO, inoltre, che nei suddetti luoghi non risulta sempre possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, come raccomandato nell'allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 8 marzo 2020;

RILEVATA la necessità di adottare idonee misure per contribuire al contrasto della diffusione del virus, con particolare riferimento alla popolazione di una fascia di età avanzata e/o con fragilità tali da divenire particolarmente vulnerabile al predetto Virus COVID-19;

RITENUTO dunque necessario disporre la sospensione delle attività delle associazioni Monteneresi svolte all'aperto e/o al chiuso e presso le strutture gestite dalle associazioni stesse, per evitare rischi di tipo sanitario derivanti dalla diffusione del Virus Covid19, sino al termine di efficacia del D.P.C.M. 8 marzo 2020;

CONSIDERATO, altresì, che occorre sensibilizzare gli operatori commerciali ed i cittadini in genere sulla necessità di attenersi costantemente ad una distanza minima di un metro tra persone a fini di prevenzione del c.d. nuovo Coronavirus, secondo quanto richiesto alla lett. d) dell'allegato 1 al predetto D.P.C.M. in oggetto, in particolare nei mercati all'aperto su suolo pubblico e negli spazi pubblici esterni a bar, ristoranti ed altri esercizi per la somministrazione di alimenti ed esercizi pubblici in genere;

CONSIDERATO ancora, in armonia con quanto previsto dal citato D.P.C.M., opportuno ordinare espressamente a tutti gli esercizi pubblici ed aperti al pubblico che venga esposto in maniera ben visibile un apposito cartello di formato minimo A4/A3 contenente le prescrizioni di cui al citato allegato 1 al D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante le misure igienico-sanitarie che chiunque deve adottare per prevenire il rischio di contagio dal virus COVID-19 nonché le disposizioni contenute nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 dell'8.03.2020;

PRESO ATTO che è opportuno esplicitare e ribadire i contenuti dei Decreti del Presidente del Consiglio dell'8 marzo 2020 in materia di competizioni sportive e specificamente nelle parti attinenti l'utilizzo degli impianti sportivi comunali;

DATO ATTO che al fine di mettere in atto tutte le misure di contenimento della diffusione del virus "Covid-19" è opportuno impartire disposizioni in merito all'accesso degli uffici comunali;

SENTITI, i Responsabili dei Servizi, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

VISTO il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5;

ORDINA

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- ✓ la sospensione delle attività svolte all'aperto e/o al chiuso e presso le strutture gestite dalle associazioni Monteneresi, (Ass. Pro Loco Montenerodomo, ASD Montenerodomo, Gruppo Alpini Montenerodomo, A.G.I. Montenerodomo, Parrocchia San Martino e Santa Giusta) per evitare rischi di tipo sanitario derivanti dalla diffusione del Virus Covid19, sino al termine di efficacia del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- ✓ la sospensione di congressi, riunioni, meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
- ✓ la sospensione delle manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- ✓ **ai proprietari e/o ai gestori delle attività di ristorazione e bar, l'obbligo a loro carico** di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- ✓ **ai proprietari e/o gestori di attività produttive, commerciali e professionali, di ristorazione e bar ecc. e comunque che comportano un flusso di utenti/clienti/cittadini** a garantire l'adozione di misure organizzative tali da consentire il rispetto della distanza minima interpersonale di un metro e di far evitare assembramenti di persona;
- ✓ è fatta raccomandazione ai cittadini di recarsi presso gli uffici comunali solo per questioni urgenti e non rinviabili;
- ✓ l'accesso agli uffici sarà gestito con l'ingresso di un utente alla volta, previa identificazione da parte del personale addetto presente agli ingressi principali del Municipio;
- ✓ gli utenti dovranno attendere il proprio turno mantenendo la distanza minima di un metro previa disinfezione delle mani con apposito igienizzante messo a disposizione;
- ✓ di rispettare pedissequamente tutte le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 8 marzo 2020;



COMUNE DI MONTENERODOMO

PROVINCIA DI CHIETI
"Croce di guerra al valor militare"

Piazza B. Croce, n. 1 66010 Montenerodomo (CH) – C.F. e partita IVA 00253540694 – Tel. 0872/960109 – Fax 0872/960058

ORDINA

altresì, che tutti i locali pubblici ed aperti al pubblico presenti sul territorio comunale affiggano, in maniera ben visibile, apposito cartello, in formato non inferiore ad "A4", contenente le prescrizioni di cui al citato allegato 1 al D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante le misure igienico-sanitarie che chiunque deve adottare per prevenire il rischio di contagio dal virus COVID-19, nonché le disposizioni contenute nell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 dell'8.03.2020. Tali prescrizioni sono immediatamente scaricabili, tra l'altro, dall'home page del sito internet istituzionale del Comune di Montenerodomo - www.comunemontenerodomo.it;

RACCOMANDA

- ✓ **Il rispetto di quanto indicato alla lettera m, art. 3 del D.P.C.M.8 marzo 2020 e alla FAQ - Covid-19, domande e risposte – del sito istituzionale del Ministero della Salute ed in particolare alla FAQ n. 3 "Che fare se si è soggiornato di recente nei Comuni della "zona rossa" in Italia?":**

chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione in GU del DPCM (Art. 3 , lettera m) abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

A tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro di cui all'allegato 1 lett. d) D.P.C.M. 8 marzo 2020.

- ✓ **Il rispetto dell'Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 2 del 08.03.2020, tutti gli individui che hanno fatto ingresso nel comune di Montenerodomo a far data dal 08.03.2020, provenienti dalla regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia hanno l'obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta i quali provvederanno a comunicare tali informazioni agli operatori di sanità pubblica.**

INVITA

Ai fini della salvaguardia della salute pubblica, la cittadinanza a voler interessare il comune nel caso in cui avesse informazioni **riguardanti l'ingresso nel paese a far data dal 08.03.2020 di persone provenienti dalle zone di cui sopra.**

AVVERTE

che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dall'Ordinanza Regionale di cui sopra comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art.650 codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato).

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio comunale on-line ed al sito istituzionale dell'Ente ed è immediatamente esecutiva.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Chieti, al Comando dei Carabinieri territorialmente competente, alla Regione Abruzzo, all'Azienda Sanitaria Locale di Lanciano – Chieti - Vasto.

E' fatto obbligo alle Forze di Polizia ed a chiunque altro spetti di fare osservare il presente provvedimento.

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ricorso dinanzi al TAR della Abruzzo entro 60 giorni oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, addì 9 marzo 2020

IL SINDACO
Angelo PICCOLI